

Lo statuto della nazione dei lucchesi di Bruges (1478-1498)

di Laura Galoppini

Perché la varietà e mutassion de' tempi ...
Approvazione dello statuto di Bruges, Lucca 1498

Bruges fu uno dei grandi centri economici nell'Europa del tardo Medioevo, frequentata dagli uomini d'affari internazionali, fra i quali si distinsero, in particolare, quelli dell'Italia centro-settentrionale: lombardi, veneziani, genovesi e toscani. Anche le presenze toscane (senesi, pistoiesi, pisane, lucchesi, fiorentine) variarono nel tempo per numero e importanza degli affari, per le diverse forme di partecipazione al potere politico locale, per influenza esercitata nell'economia e nella società. Lontani dalla madrepatria gli operatori economici vivevano organizzati in una *natio* o nazione, un'associazione di tipo giuridico-sociale, alla quale era obbligatorio appartenere per il riconoscimento ufficiale e la tutela, sia nella persona fisica che negli interessi, per esercitare la mercatura e usufruire dei privilegi concessi dalle autorità del paese¹. Ogni singola *natio* era soggetta a delle norme statutarie che ne regolamentavano la vita mercantile, civile e religiosa. Scopo di questo contributo è quello di ripresentare integralmente, con alcune riflessioni, lo statuto dei lucchesi di Bruges, un testo fondamentale per comprendere l'organizzazione di una tra le maggiori, ricche e potenti comunità mercantili nelle Fiandre².

¹ Fondamentali sono gli studi di Mario Ascheri dedicati alle norme statutarie, una tematica discussa nei lontani "anni del GISEM" e tenuta presente nei miei lavori, ai quali rinvio per ulteriori approfondimenti e bibliografia, dedicati a: *"Nationes" toscane nelle Fiandre in Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi, Napoli 2001 (GISEM, Europa Mediterranea. Quaderni 19), pp. 135-163; *Mercanti toscani e Bruges nel tardo Medioevo*, Pisa 2009; *Lucchesi e uomini di comunità a Bruges nel tardo Medioevo*, in *«Mercatura è arte». Uomini d'affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale*, a cura di L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2012, pp. 45-79.

² Editto insieme allo statuto di Anversa (1560) in edizioni ormai rare: cfr. E. Lazzareschi, *Gli Statuti dei Lucchesi a Bruges e ad Anversa*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di Studi storici*, Firenze 1933, pp. 75-88, in part. 83-88; *Libro della Comunità dei mercanti lucchesi in Bruges*, a cura di E. Lazzareschi, Milano 1947, pp. 271-279.

Cives et mercatores nostri

A Lucca, il 3 aprile del 1498, gli Anziani si erano riuniti, su proposta del Gonfaloniere di giustizia Bastiano Gigli, per esaminare, con l'aiuto dei consoli della Curia dei mercanti, la modifica delle norme, nell'occasione tradotte dal latino in volgare, dello statuto dei «cives et mercatores nostri in villa Bruggie commorantes». Quel giorno fu approvato a scrutinio segreto, con 74 voti a favore e 5 contrari, lo statuto redatto venti anni prima dalla *natio* di Bruges (18 luglio del 1478), con modifiche a quello sino allora in vigore datato al 27 settembre 1369. La motivazione ufficiale era quella di aggiornare una vecchia normativa in quanto «la varietà e mutassion de' tempi danno cagione alli homini alsì ne'lloro affari et conversationi di cambiare e mutare loro propositi».

Quindi, la prima redazione statutaria della quale abbiamo indirettamente notizia risale al settembre del 1369. Nell'aprile di quello stesso anno Lucca aveva riconquistato la libertà dalla dura dominazione pisana e il 19 giugno a Gand era iniziata la dinastia ducale borgognona con la celebrazione del matrimonio fra Margherita, figlia e futura erede di Louis de Male conte di Fiandra, e Filippo l'Ardito, figlio del re di Francia Giovanni il Buono. A Filippo l'Ardito (1384-1404) seguì la breve reggenza della moglie, la contessa Margherita di Fiandra (1404-1405), poi il figlio Giovanni senza Paura (1405-1419), il lungo periodo di Filippo il Buono (1419-1467), gli anni di Carlo il Temerario (morto il 5 gennaio 1477 nella battaglia di Nancy), il quinquennio (1477-1482) della giovane figlia Maria andata in sposa a Massimiliano I d'Austria, che segnò la fine dei duchi di Borgogna.

Quando a Lucca nel 1498 si approvò lo statuto, la nazione di Bruges aveva già lungamente operato nelle Fiandre attraverso una struttura ben precisa, fondata su un'organizzazione gerarchica. Lo statuto rivela inoltre norme proprie non solo di una corporazione civile ma anche di una confraternita religiosa: le ordinanze dovevano essere rinnovate affinché fossero sempre «a laude e reverentia del Volto Sancto, honore, pace e concordia della nostra comunità».

Lo statuto prevedeva che ogni anno, il 15 agosto, il console doveva riunire nella loggia dei lucchesi a Bruges gli uomini della nazione, dai «14 anni in su», per eleggere con scrutinio segreto il nuovo console e i due consiglieri, e dare pubblica lettura delle norme statutarie³. Il console non più in carica, secondo un principio di alternanza e per avvalersi delle competenze acquisite, sarebbe stato eletto tra i consiglieri. Questi, a loro volta, avrebbero scelto due operai,

³ La loggia della comunità, acquistata il 31 marzo del 1387, era all'angolo della «rugha della aghugliaria», l'attuale Naaldenstraat, e della «chuppe strada», la Kuipersstraat, due strade del cuore economico e commerciale di Bruges, tra la piazza della Borsa (con il palazzo dei van der Beurse, dal 1397 loggia dei veneziani) e le logge dei fiorentini e dei genovesi. Dinanzi alla loggia dei lucchesi si trovava – e ancora si trova – il palazzo di Pierre Bladelin, consigliere del duca Filippo il Buono e tesoriere dell'ordine del Toson d'oro. Preso in affitto da Piero de' Medici, il palazzo fu acquistato nel 1466 da Tommaso Portinari per la sede del banco Medici: cfr. Galoppini, *Mercanti toscani e Bruges* cit., pp. 106-107.

rimanendo «uno de' vecchi per uno di quelli 2», incaricati di riscuotere le entrate per la cappella di Santa Croce che si trovava nella chiesa degli agostiniani di Bruges, dove i lucchesi avevano anche il diritto di eventuale sepoltura⁴. Dopo l'elezione, ogni singolo uomo prestava il giuramento – obbligatorio per far parte della nazione, esercitare i commerci, conversare con i propri concittadini – promettendo di rispettare l'autorità del console e le norme degli statuti. Tutti i lucchesi presenti in città erano obbligati a partecipare, esonerati solo se via per affari o in caso di malattia. Una presenza analoga era prevista per la festa della santa Croce (14 settembre), e per la messa celebrata ogni prima domenica del mese nella cappella della Santa Croce agli Agostiniani.

Il console e i consiglieri dovevano trovare la soluzione a qualsiasi problema nato all'interno della comunità per motivi «di mercantia, di pecunia vel per qualunque altra cagion», per evitare il coinvolgimento delle autorità locali. I numerosi contrasti dovevano essere assolutamente ricomposti, per il bene del singolo e dell'intera nazione, operando con grande diplomazia e prudenza, «non contrafacendo né derogando per alcuno modo alla altessa e signoria del signor conte di Fiandra né alla loya di Bruggia». Per questo motivo, dopo la messa della prima domenica del mese, il console si doveva riunire nella cappella della Santa Croce insieme ai consiglieri, agli operai e all'intera *natio*, per verificare eventuali contenziosi e «correggere e provvedere di rimedio conveniente». Per le questioni più delicate vi era per tutti l'obbligo della segretezza. Considerata l'importanza dell'incarico, il console non si poteva assentare oltre tre giorni senza lasciare un sostituto e motivando le cause del suo allontanamento. Quando non si rispettavano le norme erano previste pene pecuniarie, anche in caso di insulti al console o ai consiglieri durante le riunioni. Era proibito, all'interno della loggia, «biastimare Dio, la nostra Donna la Virgine Maria, né alcuno altro sancto di Paradiso». Inoltre si riaffermava, nel 1498, il pagamento per ogni mercante del «diritto di Santa Croce», cioè «mezo grosso per lira una di grossi di Fiandra», su tutte le mercanzie acquistate, vendute o inviate «in fiera o fuor di fiera, qui in Bruggia, Fiandra, Brabanti, Picchardia, Hanaldo [Hainault], Holanda, Zelanda».

Rileggendo il documento sorprende il fatto che l'approvazione – e non all'unanimità – dello statuto abbia richiesto un ventennio (1478-1498), un intervallo enorme per una comunità di pratici uomini d'affari. Un ritardo che solo erroneamente può essere attribuito alla burocrazia. Se poi collochiamo la ratifica nel contesto storico-politico delle Fiandre, allora è chiaro che essa fu concessa quando ormai la grande stagione economica e finanziaria di Bruges volgeva al declino. Nel 1498, comunque, la stessa presenza dei lucchesi a Bruges aveva concluso il suo apogeo e iniziato una trasformazione radicale determinata da complesse e molteplici cause: la sconfitta e la morte

⁴ Il convento e la ricca chiesa degli agostiniani furono saccheggiate all'inizio del Cinquecento durante le guerre di religione; le testimonianze architettoniche superstiti sono state distrutte nel XX secolo; oggi il nome degli agostiniani è rimasto al ponte (Augustijnenbrug) e alla strada lungo il canale (Augustijnenrei), cfr. Galoppini, *Mercanti toscani e Bruges* cit., pp. 108-110.

di Carlo il Temerario, vassallo del re di Francia, nel tentativo di creare un regno indipendente (1477), la scomparsa improvvisa della giovane Maria di Borgogna (27 marzo 1482), a cui seguì la ribellione delle città fiamminghe nei difficili anni della reggenza del marito Massimiliano I (1493-1519). Questi, fatto prigioniero in Bruges, punì la città con l'estensione dei suoi esclusivi privilegi commerciali al Brabante e, dunque, ad Anversa che, sorta sulla riva destra della Schelda, era proiettata verso il Mare del Nord e i nuovi orizzonti commerciali, mentre si venivano insabbiando il porto e i canali della Rei che attraversano Bruges.

La grande prudenza del comune di Lucca nell'accettare la revisione dello statuto da parte di una potente e ricca *natio* all'estero potrebbe essere una delle cause del rinvio⁵. Tuttavia mal si comprende una deroga ventennale che, invece, si spiega con l'ipotesi della modifica di una o più norme ritenute fondamentali e contemplate nello statuto del 1369, non pervenuto per un'analisi e un confronto. Tuttavia la richiesta di maggiore autonomia, rivelataci dall'elezione del console da parte della *natio*, può aver determinato una forte opposizione a Lucca. Un dissidio che la fonte però svela con il diplomatico riconoscimento della «mutassion de' tempi». Era il tempo il soggetto che aveva reso necessarie le modifiche statutarie dei lucchesi di Bruges i quali, «acchomodandosi in le cose loro secondo il corso, stagione e qualità di quelli», avrebbero potuto meglio esercitare la mercatura internazionale, «più conformemente possino conseguire lo effecto e fine delli loro desiderii». Ma il tempo, lasciato scorrere, aveva permesso di concedere ai «cives et mercatores» di Lucca la ratifica di uno statuto privo di efficacia perché entrava in vigore in una Bruges ormai alla fine del suo tramonto.

⁵ In generale la tendenza della madrepatria era quella di esercitare uno stretto controllo della propria *natio* all'estero. Ad esempio, per i fiorentini di Bruges lo statuto del 1426 (con riforme e aggiunte dal 1461 al 1498) prevedeva l'elezione annuale dei consoli, insieme a due consiglieri, da parte dell'«offitio de' consoli del mare del comun di Fiorenza»; cfr. G. Masi, *Statuti delle colonie fiorentine all'estero (secoli XV-XVI)*, Milano 1941, pp. 16-17, cap. XXIII. I mercanti revisori dello statuto lucchese appartenevano a famiglie che da oltre un secolo avevano esercitato la mercatura ai più alti livelli nelle Fiandre e in Europa: Pietro Carnicioni, Reale de' Reali, Gaspare Schiatta, Giovanni Morovelli, Tommaso Spada, Nicola Carnicioni, Blasio Balbani, Stefano Turchi, Giacomo Domaschi, Nicolao del fu Acconcio ser Leonardi, Ludovico Vinciguerra, Pietro di Nicola da Portico: cfr. Galoppini, *Mercanti toscani e Bruges* cit., s.v. I testimoni Cristoforo della Cive, mercante di Piacenza, e Guglielmo Varatarario, loggiere dei Veneziani, rinviano chiaramente a legami con potenti comunità mercantili, piacentine e veneziane, di Bruges.

Archivio di Stato di Lucca, *Statuti Comunità soggette*, 4.

(I)n nomine Domini amen. Anno nativitat̄ eiusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, indictione prima, die vero tertia mensis aprilis. Convocato, cohadunato et congregato magnifico maiori et generali consilio populi et communis Lucensis ad sonum campane vocemque preconis, sono et clangore tube premissis ex parte et mandato domini Lucensis potestatis per publica loca et consueta Lucensis civitatis et in palatio solite habitationis residentie magnificorum dominorum Lucensium, et in quo quidem consilio interfuere ipsi magnifici domini et ultra duas partes omnium consiliariorum subrogatorum et invitatorum ipsius consilii et aliis, servatis servandis, secundum formam statutorum et ordinamentorum Lucensis communis – dato, misso et optempto partito prius inter ipsos magnificos dominos consilium prefatum ipsa die debere convocari et cohadunari et infrascripta in eo proponi – per nobilem virum Bastianum de Giliis, magnificum vexilliferum iusticie et maiorem antianum, propositum fuit in hunc modum et per hæc verba in effectu, videlicet:

Superioribus diebus cives et mercatores nostri in villa Bruggie commorantes scripserunt his magnificis dominis litteras et miserunt quedam statuta et ordinamenta que ipsi inter se composuerunt et que cuperent esse leges eorum et nationis Lucensis in illis partibus commorantis et versantis et que ab his observarentur. Que quidem ordinamenta, et si prefatis magnificis dominis honesta et utilia viderentur et concernentia honorem et decus nostre civitatis et nationis, tamen ea porrexere etiam dominis consulibus curie mercatorum nostre civitatis ut ea examinarent; qui quidem consules ea statuta una cum quampluribus mercatoribus legerunt, viderunt et examinarunt, et demum retulerunt eis videri honesta, bona et utilia et propterea sancienda et confirmanda. Que quidem ordinamenta et statuta legentur publice in presenti consilio; quibus perlectis placeat consulere super confirmatione et compilatione ipsorum et quid agendum sit. Et que quidem statuta et ordines iussu et mandato magnificorum dominorum prefatorum fuerunt per me notarium et cancellarium infrascriptum lecta in ipso consilio, vulgarizatis his que latine scripta erant ad plenam et claram omnium audientiam et intelligentiam. Et quorum ordinum et statutorum tenor est infrascriptus, videlicet:

Perché la varietà e mutassion de' tempi danno cagione alli homini alsì ne'loro affari et conversationi di cambiare e mutare loro propositi, acchomodandosi in le cose loro secondo il corso, stagione e qualità di quelli, a ciò che più conformemente possino conseguire lo effecto e fine delli loro desiderii hinc est che li mercadanti e nazione di lucchesi dimoranti al presente nella villa di Bruggia più volte si sono trovati insieme e àno considerato e bene examinati li statuti contenuti in questo libro, fatti et composti più tempo fa per la dicta nazione di Lucchesi allora in dicta villa residenti per la auctorità a loro concessa dalli magnifici signori e comun di Lucha l'anno 1369 a dì .xxvij. settembre; li quali funno ordinati sotto quella forma che a'loro parse in quel tempo doversi fare, prima a laude e reverentia del Volto Sancto e mantenimento della nostra cappella, apresso per honore della città nostra e per pace, concordia e unione di tutti i' llucchesi si trovano e troveranno per lo avenire in questi paesi. E parendo hora a dicta comunità che li dicti statuti per lo tempo che al presente corre non possino haver luogo per più cagioni e rispetti, tra loro proposto e praticato, hanno rinuovato et ristabilito alcuni statuti extratti pure delli altri, ma moderati alchunamente secondo è lor paruto che la stagione di questo tempo richieda, maxime considerato che più tempo fa molti di dicti statuti sono stati al tutto lassati e alcuni altri non totalmente osservati. Il perché è loro paruto necessario ordinarli nel modo che qui apresso fie dichiarito:

Prima che il giorno di nostra Donna di mezo agosto il consolo che si troverà per lo tempo debbia fare congregare la nazione de' luchosi abitanti in Bruggia da 14 anni in su in la nostra loggia per essere alla electione del nostro consolo, consiglieri e altri officieri, lo quale consolo e consiglieri habbino a ghofernare dicta comunità; et essendo così rautati, prima che altro si facci, si debbino far leggere e pubblicare ad alta voce tutti nostri statuti e ordinamenti affine ciascuno sappi quello sia tenuto a osservare.

Apresso si debbia quel giorno incontinente procedere alla electione di uno consolo e due consiglieri sensa che si possi refermare alcuno nel suo officio; li quali consolo et consiglieri abbino a ghofernare la dicta nazione, e loro officio debbia durare uno anno; e questi habbino a essere honorati e obediti secondo che per questi ordini sarà dichiarito. E la loro electione si debbia fare in questo modo: cioè che, congregati tutti i' llucchesi che allora si troveranno essere nella villa di Bruggia, ciascuno di loro debbia scrivere in uno breve il nome di quello lucheche che li parrà essere idoneo e più utile a esser consolo per quello

anno per ghoverno e pace della nostra comunità a buona fede e senza fraude, e tutti quelli brevi chiusi si debbino ricogliere insieme e così raccolti aprirli a uno a uno, e quello tale arà più voce debbia esser consolo. E li due consilieri si debbino eleggere in questo modo: cioè che il consolo vecchio resti per uno de' consilieri nuovi e l'altro nuovo consilieri si debbia eleggere per lo consolo nuovo et consolo vecchio e vecchio consiglieri. Delli quali nessuno possa refutare a pena di fiorini .xx. d'oro al consolo e fiorini .x. d'oro a ciascuno de' consiglieri.

Aprresso quel medesimo giorno li dicti consolo e consiglieri debbino eleggere due operari, restando sempre uno de' vecchi per uno di quelli 2, li quali habbino a cercare e ricogliere diligentemente tutte le entrate e diritti della cappella nostra di Sancta Croce alli Augustini, per governo e mantenimento di quella, con più vantaggio e profitto che potranno, per lo modo e forma che per questi capituli si contiene, e debbino fare e ricordare tutte quelle cose che a'loro parrà di fare per laude e reverentia del Volto Sancto benedetto e honore e bene della nostra natione; e nessuno degli operari possi refutare a pena di fiorini .v. d'oro a ciascuno. E parendo loro di deputare alcuno antico della natione a esser texorieri, basti uno operario per sollicitare le cose necessarie secondo dal consolo e texaurieri li fie imposto; il quale texorieri sia tenuto ogni anno monstrare il conto e non possi niente spendere di straordinario senza licentia delli officieri.

Ancho che quel di medesimo della nuova electione del consolo e altri officieri sienno li dicti consolo e officieri tenuti di fare loro sacramento di exercitare loro officio bene e lealmente e che manterranno e faranno mantenere a tutta lor possanza tutti li ordinamenti che sono stati fatti e scripti in questi capituli e che per lo avvenire per la natione nostra si facesse a bene e honore della nostra natione; e poi consequentemente debbino dicti consoli e consilieri far giurare ogni altro lucchese di mantenere questi ordini e di obedire il consolo e di pagar la emenda avendo fallito; e per simil modo debbia il consolo far giurare ogni altro lucchese che di nuovo venisse dal di che sarà venuto a uno mese a pena di soldi 2 di grossi al ditto consolo se non lo facesse; e ciascuno che arà così giurato sia tenuto a dare paghatore, il quale abbia a satisfare per lui non facciendo suo debito.

Anco che ciascuno lucchese sia tenuto andare alla congregatione e simile a far compagnia dove fusse richiesto per lo consolo per qualunque caso si sia che per la natione si avesse andare, o almeno uno per casa senza alcuna scusa, salvo chi fusse fuor della villa, vel indisposto della persona, a pena di grossi 4 in 12 allo arbitrio del consolo; e che nessuno si possa partire dalla congregatione senza licentia del consolo quando fie arauata, a dicta pena.

Anco che ciascuno lucchese sia tenuto di andare il dì di sancta Croce, a dì .xiiij. di settembre, che è la principal festa della nostra cappella, cioè la vigilia a vespro e il dì alla messa e al vespro della dicta festa, a pena di grossi 24, salvo chi fusse fuori della villa o malato, item alla messa grande ordinata alla cappella nostra di Sancta Croce la prima domenica di ciascuno mese, e offerire uno grosso, e così a ogni altra messa che per la natione fusse ordinata in la dicta cappella, e'lla debbia essere al più tardi al Vangelio che si dirà a dicta messa, a pena cioè al consolo e consilieri di grossi .xij. e a ciascuno altro grossi 4. E se alcuno avesse licentia dal consolo di non potervi venire, sia tenuto a mandarvi il grosso per la offerenda acciò che il diritto di Sancta Croce sia preservato.

Item che ogni volta che il consolo e consiglieri congregati insieme con la natione per deliberare alcuna cosa per che cosa si sia, del quale de' quatro li tre fusseno d'acordio, si intenda tal cosa fatta e ferma per tutta la natione e il consolo e consiglieri habbino auctorità di poterla mettere a exequutione; e chui se ne stollesse sia punito e condannato di fiorini 2 in .vi. d'oro allo arbitrio del consolo e consiglieri e, pagata la condennatione o non, resti sempre la cosa deliberata, ferma e in suo vigore fine che per la comunità si fusse altramente proveduto.

Item che tutte lite e questioni nascesseno o nascer potesseno di mercantia, di pecunia vel per qualunque altra cagion si sia tra l'uno lucchese e l'altro della nostra natione, siano le parte tenute denuntiarlo al consolo e consiglieri prima che vadi in altro luogo, e il consolo e consiglieri vi debbino discretamente provedere e a loro potere terminarle o farle terminare e metterli d'acordio sedando ogni lite fra loro e anco, bisognando, col favore e auctorità di tutta la natione per quanto si possi stendere sopra li lucchesi, non contrafacendo né derogando per alcuno modo alla altessa e signoria del signor conte di Fiandra né alla loya di Bruggia, però che la intensione di questo capitolo è solo che più honore della natione^a e di ciascuno lucchese sarè che tale questioni fusseno sedate e pacificate per gente della natione et intra lor medesimi che andando in altro luogo; ma pure quando ad

alcuna delle parti paresse doversi ritrarre ad altra loya, li sia licito poterlo fare, si veramente che sia tenuto, prima che in altra parte abbi ricorso o facci alcuna novità, denunziarlo al consolo e consilieri, come dicto è, a pena di fiorini 4 d'oro a chi contrafacesse.

Item che quelle cose si prateranno e delibereranno nella nostra natione, le quali il consolo amonisse doversi tenere secrete, che ciascuno sia tenuto tenerle secrete senza parlarne a persona, salvo con quelli che a ditta deliberatione si siano trovati, a pena di fiorini 4 d'oro.

Item che ogni volta che schadesse al consolo e consilieri andar fuori della villa di Bruggia per star più di 3 giorni, possi e sia tenuto ciaschiduno di loro lassare uno luogotenente per lui che abbia quella medesima auctorità e possansa, a pena di fiorini 4 al consolo e fiorini 2 a ciascuno de consiglieri che contrafacesse.

Item che alla presentia del consolo e consiglieri in la congregatione vel in altro luogo dove insieme vel con altri electi tenesse audentia, nessuno lucchese debbia dare all'altro parole ingiuriose né dioneste, a pena di grossi .vi. in .xij. per ciascuna volta, a chi contrafacesse.

Item che nessuno lucchese osi ne debbia nella nostra loggia biastimare Dio, la nostra Donna la Virgine Maria, né alcuno altro sancto di Paradiso, alla pena di fiorini .v. in .x. d'oro.

Item che nessuno lucchese presummi né sia ardito fare né dir villania al consolo né ad alcuno de consiglieri, a pena di fiorini 2 d'oro.

Item che il consolo e consiglieri debbino e siano tenuti fare et exercitare loro officio bene e lealmente con quella diligentia apartiene; e che a tutti quelli lucchesi che aranno giurato o vorranno conversare in la università con li altri e mantenere li nostri statuti come buoni lucchesi, debbino dicti consolo e consiglieri fare ogni assistentia possibile in ogni loro affare quando da alcuno ne fusseno richiesti e che ne avessero bisogno, prestando loro tutto il favore della natione quando che il caso lo richiedesse. Et e converso se alcuno rifiutasse di non volere far sacramento né intervenire con li altri della natione a osservare questi nostri statuti, quelli tali non si intenda esser di nostra comunità né debbia esser richiesto a cosa alcuna, né farli aiuto né favore, né debbia partecipare alchuni honori di quella.

Item se alcuno lucchese che avesse giurato rifiutasse di non esser della nostra congregatione vel che ne fusse misso fuori per qualunque cagione si sia, a nessuno lucchese sia licito di aver seco affare di denari, di mercantia né d'alcuna cosa né conversar con lui a pena di fiorini 5 d'oro per ciascuna volta a chi contrafacesse. Né possi quel tale esser rimisso nella università per alcuno modo se prima non pagha fiorini .x. d'oro alli operai della nostra cappella, e quando li harà pagati sia licito al consolo e consiglieri riceverlo e rimetterlo nella nostra università e farlo giurare e dar pagatore per lo modo dichiarato e farli pagare il diritto di Sancta Croce per tutto quel tempo ne fusse stato fuori; il quale pagatore, etiamdio il principale, non possino haver voce alla creassione del consolo né alcuna altra cosa che si facci per la natione fine che non arà pagato la dicta condennagione e pagaria, siandno stato richiesto, restando nientedimancha nella auctorità del consolo e consiglieri di poterli constringere per iusticia se 'l caxo lo richiedesse.

Item che ciascuno lucchese debbia e sia tenuto pagare per suo sacramento per lo diritto dell'opra della cappella nostra di Sancta Croce in nel modo che qui appresso sarà dichiarato: cioè che d'ogni mercantia che alcuno lucchese qualunque si sia, dimorante qui in Bruggia o non, vendesse o facesse vendere in che tempo si sia, in fiera o fuor di fiera, qui in Bruggia, Fiandra, Brabanti, Picchardia, Hanaldo, Holanda, Zelanda vel in qualunque altro luogo qui al torno in questi paesi, sia tenuto e debbia pagare uno mezo grosso per lira una^b di grossi di Fiandra; e similmente di ogni mercantia che comprasse o facesse comprare qui o in alcuno de' dicti paesi per rivendere qui vel mandarla fuori in qualche parti si sia, sia tenuto e debbia pagare grosso mezo per lira una di grossi di Fiandra per lo diritto di Sancta Croce. E di così fare nessuno possi scusarsene né difendersene per alcun modo, però che questo si è per poter mantenere la cappella nostra a honore, laude e reverentia del Volto Sancto e per honore e bene della nation nostra e mantenimento di nostra franchigia e antique consuetudini; e ogni anno una volta sia tenuto a dar conto al texorieri e operaio di quello avesse fatto e di quanto fusse debitore a Sancta Croce.

Item similmente sia tenuto ogni luchese che mandi mercantia in questi paezi in altre mani che di mercadanti lucchesi, pagare il diritto di Sancta Croce d'un mezzo grosso per lira. E che il consolo abbia auctorità voltarsene alla dicta mercantia e potere stringere per iusticia, bisognando quelli tali mercadanti a chui ditta mercantia capita in le mani.

E che li operai della nostra cappella siano tenuti per loro sacramento di sollicitare ogni lucchese residente qui et che abbia giurato e dato pagatore, che almeno ogni anno

una volta debbia dare il conto del diritto di Sancta Croce; e quello fusse dovuto, debbino dicti operai exigere e tenerne conto ordinatamente ne' libro acciò ordinato. E similmente se alcuno lucchese venisse di nuovo qui o in alcuno de' paesi qui attorno ditti di sopra, che non li avesse giurato o non volesse giurare, sia nientedimanco tenuto a pagare il diritto di Sancta Croce interamente come li altri, senza scusa alcuna; e debbino ditti operai far diligentia di farli pagare il diritto di Sancta Croce di vendita e compra che facesse o avesse fatto di alcuna mercantia, nel modo ditto di sopra, prima che si parti di questi paezi. E se alcuno recusasse di non volerlo^e pagare, possi esser costretto dalla natione o suoi officieri a farli pagare tutto a che fusse tenuto, e constringerlo per suo sacramento a'ffare il dovere, per la auctorità e possansa a noi concessa dal magnifico comune di Luccha.

Item siano tenuti dicti operai far diligentia di exigere ogni amenda e condennagione incorsa vel imposta per lo consolo e consiglieri a qualunque lucchese si sia, e di quelli denari tenerne conto insieme con le altre entrate della nostra cappella di Sancta Croce. E se alcuno recusasse e non volesse pagare, debbino dicti operai denuntiarlo al consolo e consiglieri per darli provigione e per farli constringere con li modi debiti a dover pagare intra certo termine assegnatoli e farlo denuntiare al suo pagatore; e non pagando al dicto termine si facci pagare al suo pagatore.

E per dare qualche forma di observantia a questi nostri capitoli e observantię, sia tenuto il consolo vel suo luogotenente ungni prima domenica del mese, da poi cantata la messa, ristringersi nella cappella insieme con li consiglieri e operai e altri della nassione, e investigare – se alcuno manchamento si fusse incorso per alcuno della nostra natione, tanto per lo diritto di Sancta Croce, d'ammende e condennagioni, come in nelle altre cose – di non haver fatto il dovere o contrafacto alcunamente alla forma et ordinanse di questi statuti, a fine che, se difetto alcuno ci fusse si possi correggere e provvedere di rimedio conveniente, si che queste nostre ordinanse siano di efficacia, virtù et effetto e che si possino mantenere a laude e reverentia del Volto Sancto, honore, pace e concordia della nostra comunità.

Item ogni lucchese che vorrà avere sepultura in la nostra cappella, secundo la misura e modo contenuto nel .xxviiiij. capitolo de' primi statuti in questo libro, sia tenuto a pagare al texorieri o operaio, per nome di Sancta Croce, lire .xij. di grossi per distribuire a honore del Volto Sancto e conservamento della cappella nostra, secundo che parrà al consolo e consiglieri, come li altri denari del diritto.

Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, indictione undecima, die decima octava mensis iulii.

Congregatis et convocatis infrascriptis personis mercatoribus et civibus lucensis ad presens in villa Bruggensi in Flandria degentibus, in quadam loggia quam ipsi mercatores in eadem villa tenent ob casum infrascriptum – nomina vero ipsorum mercatorum et civium qui ibidem interfuerunt sunt hec^d: Petrus Carnicioni, Blasius Balbani, Realis Realis, Stephanus Turchi, Guaspar Schiatta, magister Iacobus Domaschi, Iohannes Morovelli, Nicolaus quondam Acconci ser Leonardi, Tomas Spada, Lodovicus Vinciguerre, Nicolaus Carnicioni, Petrus Nicolai de Porticale –; qui omnes suprascripti mercatores et cives Lucani, auditis et intellectis prius omnibus et singulis ordinationibus, statutis et capitulis saltem in istis 4 foliis hic immediate precedentibus, presenti tamen folio computato, contentis et scriptis ad eorum intelligentiam et per suprascriptum spectabilem et egregium virum Realem Realis, de mandato ac nomine predicti Petri Carnicionis consulis moderni dicte communitatis, in presentia mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum viva et alta voce perlectis, sponte et ex certa scientia, unanimiter et concorditer, nemine discrepante, omnes et singulas ordinationes, statuta et capita iamdictas et dicta laudaverunt, ratificaverunt et emologaverunt, approbaverunt et confirmaverunt in totum et per totum, in omnibus et per omnia et prout et sicut in eisdem ordinationibus, statutis et capitulis continetur et scriptum extitit, dummodo placeat ac sit de voluntate illustrissimi ac metuendissimi principis et domini nostri domini ducis Austrię, Burgondię et comitis Flandrie et huius^e bone ville ac legum Bruggiensium, et aliter non. De qua quidem dicta rattificatione et approbatione rogaverunt dicti mercatores me Laurentium notarium publicum subscriptum quatenus de eis publicum conficerem instrumentum.

Acta fuerunt hec Bruggie in dicta loggia, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, indictione undecima, die vero decima octava mensis iulii, ut supra, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti anno septimo, coram et presentibus honorabilibus viris Christoforo della Cive mercatore placentino et Guilielmo Varataro loggerio dominorum mercatorum venetorum, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Quibus capitulis et ordinibus lectis, strenui equites dominus Iacobus de Ghivizano et dominus Paulus ser Federici consiliarii suprascripti consilii, surgentes ad aringeriam publicam consentibus deputatam, consulere quod eis videretur et placeret decernere quod auctoritate presentis consilii suprascripta capitula et ordines, composita et compositi per mercatores et nationem Lucensem in villa Bruggie moram trahentes, de quibus capitulis supra fit mentio et que supra lecta fuere, intelligantur et sint approbata et confirmata et editi, sanciti et promulgati modo et forma quibus in eis continetur et fit mentio, ita quod inviolabiliter observentur, sub penis, modis et ordinibus et conditionibus de quibus in eis fit mentio, cum omnia cedant in honorem et decus civitatis nostre et nationis Lucensis, omni penitus contrarietate reiecta. In cuius quidem suprascripti consilii reformatione et summa, dato inter magnificos dominos et consiliarios omnes partito ad pallotas et pisides per secretum scrupinium et secundum formam statutorum mandato preceptoris collegii dominorum, per septuaginta quatuor palloctas albas repertas in pisside 'affirmatione del si' decretum approbatum, sancitum et confirmatum fuit, ut supra consultum fuit et continetur, quinque palloctis pro non in contrarium repertis in pisside negativa, non obstantibus ipsis palloctis palam et alta voce numeratis ad claram omnium audientiam et intelligentiam.

Ego Honofrius Dominici Pardini de Luca, publicus imperiali auctoritate notarius ac ad presens magnifici Lucensis comunis ac reformationum eiusdem cancellarius, predictis omnibus et singulis dum ut supra premittitur agerentur, tractarentur et fierent presens rogatus interfui, que licet manu alterius sint scripta, illud de mei processit licentia eo quia tunc aliis eram occupatus negotiis; et quia, facta diligenti collatione, cum meo originali concordare inveni, ideo in premissorum fidem et testimonium hic me subscripsi solitisque meis signo et nomine publicavi et sigillo Lucensis comunis sancti Martini autenticavi.

^a segue e intra lor medesimi cassato con tratto orizzontale di penna ^b per lira aggiunto sul margine destro e una sul margine sinistro del foglio all'altezza della riga seguente ^c segue fare e, cassato con tratto orizzontale di penna ^d i nomi che seguono nel ms sono scritti su due colonne ^e is nel ms



Signum tabellionis



Sigillo in cera rossa sotto carta

